

Statuto dell'Associazione riconosciuta CSV LAZIO ETS

TITOLO I – COSTITUZIONE, PRINCIPI FONDAMENTALI E SEDE

Articolo 1 – COSTITUZIONE E PRINCIPI FONDAMENTALI

1. E' costituita l'Associazione riconosciuta Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio ETS, denominata “CSV Lazio ETS”, anche definita per brevità “CSV Lazio”.

2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti applicativi, in conformità alle disposizioni previste dal d.lgs. n. 117/2017, nonché ai principi e alle norme stabilite in materia di enti di terzo settore gestori dei centri di servizio per il volontariato, nonché alle disposizioni del codice civile, delle leggi, della Costituzione e delle Convenzioni e Trattati europei ed internazionali.

3. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e si ispira ai principi di democraticità e di solidarietà sociale.

4. L'Associazione non persegue finalità di lucro e si conforma al principio di elettività delle cariche associative.

Articolo 2 - SEDE

1. L'associazione ha sede in Roma in via Liberiana 17.

2. Il Comitato Direttivo, a mezzo di propria delibera, potrà variare la sede statutaria ed istituire o chiudere sedi operative, senza che ciò comporti modifica del presente statuto.

TITOLO II – FINALITÀ E OGGETTO

Articolo 3 - FINALITÀ

1. L'Associazione non persegue finalità di lucro, neanche indirettamente, e destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate in favore di fondatori, componenti degli organi sociali, associati, lavoratori, collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del vincolo associativo.

2. L'Associazione esalta la centralità della cultura e delle azioni solidali delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) e degli enti di Terzo settore, ed il loro impegno per l'affermazione dei diritti fondamentali di ogni essere umano, indipendentemente dallo status, dal genere, dalla etnia, da condizioni personali e sociali, e persegue la finalità di contribuire a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

3. L'Associazione persegue lo scopo di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'Organismo Nazionale di Controllo mediante l'accreditamento come Centro di servizio per il volontariato, in conformità alle disposizioni normative in materia.
4. Essa promuove e favorisce la conoscenza della realtà del volontariato e del Terzo Settore, anche in forme collaborative o in rete con altri enti pubblici e privati, fondazioni, regioni ed enti locali.
5. L'Associazione garantisce parità nelle condizioni di accesso ed accoglienza alle iniziative, ai servizi e alle attività realizzate, senza alcuna forma di discriminazione.
6. L'Associazione favorisce il coinvolgimento degli utenti, dei dipendenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività.

Articolo 4 – OGGETTO, ATTIVITA' E RISORSE

1. Per il perseguimento delle finalità indicate nel presente Statuto, l'Associazione espleta i servizi ed utilizza le risorse finanziarie al fine di svolgere le attività seguenti:

- a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione e nelle università, facilitando l'incontro degli enti del Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;
- b) servizi di formazione finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali ed organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;
- c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare le competenze e le tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, lavoristico, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;
- d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;
- e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario ed internazionale;
- f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

g) tutte le attività previste per i Centri di servizio per il volontariato dal d.lgs. n. 117/2017 e dalla normativa sul terzo settore, ivi incluse le attività disciplinate dall'art. 93, comma 5 d.lgs. n. 117/2017.

h) la realizzazione di qualsiasi altra attività di supporto richiesta dai volontari nell'ambito degli enti di terzo settore e dalle organizzazioni di volontariato, nei limiti e secondo le modalità definite nel Regolamento e nella Carta dei Servizi.

2. L'Associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statuari. L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, comunque secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, in conformità alla disposizione di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 117/2017 - Codice del Terzo Settore. Per poter perseguire pienamente le finalità statuarie, l'Associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato, compreso imprese strumentali. Potrà, altresì, attivare intese, convenzioni e rapporti di collaborazione con altri Centri di Servizio per il Volontariato e altri enti del terzo settore, reti, amministrazioni pubbliche, università, imprese ed altri enti privati, nel rispetto del Titolo VII del Codice del terzo settore e delle altre previsioni normative.

3. I servizi resi dal CSV Lazio ETS mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo Unico Nazionale (FUN) previsto dall'art. 62 del d.lgs. n. 117/2017 sono erogati, secondo quanto definito dal Regolamento e dalla Carta dei servizi. E' vietato con tali risorse effettuare erogazioni in denaro e trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti con le medesime risorse.

4. Il CSV Lazio ETS può avvalersi di risorse diverse da quelle derivategli dal FUN, in conformità alle previsioni di legge. Il CSV Lazio ETS può erogare attività o servizi a pagamento nei casi e secondo le modalità consentite dalla legge. Per le risorse diverse da quelle provenienti dal FUN il CSV Lazio ETS adotta una contabilità separata, in conformità alla disposizione di cui all'art. 61, comma 1 lett. c) d.lgs. n. 117/2017.

5. Le attività ed i servizi svolti dall'Associazione sono erogati, in conformità alla normativa di settore, nel rispetto dei seguenti principi: qualità, economicità, territorialità e prossimità; universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso; integrazione, pubblicità e trasparenza.

TITOLO III – ASSOCIATI – DIPENDENTI - COLLABORATORI

Articolo 5 – ASSOCIATI

1. Possono essere membri del CSV Lazio ETS le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore muniti di una struttura e di un ordinamento che non perseguono scopo di lucro - con esclusione di quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile - e che, obbligandosi a rispettare le previsioni statuarie e regolamentari, condividono le finalità dell'Associazione ed intendono collaborare al perseguimento dello scopo sociale.

Nel caso di enti ed associazioni costituiti in federazioni, reti associative ai sensi dell'art. 41 d.lgs. n. 117/2017 o in organizzazioni di secondo o terzo livello, l'appartenenza al CSV Lazio ETS dell'ente di livello regionale o interprovinciale e provinciale o comunque con l'articolazione territoriale superiore esclude o fa venire meno la legittimazione ed il diritto di associarsi dell'ente di livello inferiore.

Le associazioni facenti parte di federazioni, reti associative ai sensi dell'art. 41 d.lgs. n. 117/2017, organizzazioni di secondo o terzo livello, possono essere membri del CSV Lazio ETS entro il limite massimo di una associazione per provincia o città metropolitana.

2. La domanda scritta di ammissione va inoltrata al Comitato Direttivo, che, accertata in capo all'ente richiedente la sussistenza dei requisiti sopra richiamati, delibera l'ammissione entro 60 giorni dal suo ricevimento. L'Associazione ha l'obbligo di ammettere come Associati le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, che ne facciano richiesta, fatta salva la possibilità di subordinare il mantenimento dello status di Socio al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie. Ogni domanda di ammissione potrà essere accolta, se risulti rispettato l'obbligo di attribuzione della maggioranza di voti in assemblea alle organizzazioni di volontariato.

3. Alla domanda di ammissione va allegata la delibera del Direttivo dell'ente candidato, nella quale si dichiara di accettare il presente Statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali, la strutturazione dell'Associazione ed i programmi di attività.

4. L'eventuale diniego dell'istanza di ammissione deve essere motivato e deve dare conto dell'accertata insussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

5. In caso di diniego di ammissione è ammessa istanza di riesame al Collegio dei Garanti che decide in via definitiva.

6. La qualità di Associato si perde per i seguenti motivi: a) morosità; b) dimissioni; c) esclusione deliberata dall'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo, a seguito della violazione delle disposizioni del presente statuto, nonché in caso di attività in contrasto con le finalità statutarie e con le deliberazioni degli organi sociali dell'Associazione; d) perdita dei requisiti iniziali di appartenenza o non osservanza delle norme statutarie; e) decadenza a seguito dell'accertamento della persistente mancata partecipazione dell'associato alla vita associativa, come previsto dal Regolamento. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti che decide in via definitiva, secondo modalità definite dal Regolamento.

Articolo 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno diritto a:

a) partecipare alle assemblee, esercitando il diritto di voto, secondo le modalità stabilite al successivo articolo 9;

b) eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e controllo interno dell'ente, salva l'attribuzione della maggioranza dei voti in assemblea alle organizzazioni di volontariato;

c) approvare il programma e i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione, nei modi previsti dal presente statuto.

2. Gli associati sono tenuti a osservare le norme del presente Statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali di cui al successivo articolo 8, a pagare puntualmente le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a partecipare alla vita associativa.

3. E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all'Associazione.

Articolo 7 – DIPENDENTI E COLLABORATORI

1. L'Associazione può assumere dipendenti e stipulare contratti di lavoro e di prestazione d'opera secondo le norme vigenti in materia impegnandosi al rispetto delle disposizioni in materia di obblighi assicurativi contro le malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.
2. L'Associazione può inoltre utilizzare consulenti, professionisti e collaboratori esterni stipulando con loro contratti a norma di legge.
3. E' fatto divieto di corrispondere a lavoratori subordinati o autonomi retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 812, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del d.lgs. n. 117/2017.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Articolo 8 - ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Comitato Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Sindaci
 - e) il Collegio dei Garanti;

Articolo 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati che risultano essere iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Soci ed in regola con la quota sociale alla data della convocazione.
2. L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega scritta, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci.
3. L'assemblea è comunque validamente costituita se totalitaria, vale a dire con la presenza di tutti gli Associati.
4. All'assemblea si potrà partecipare anche a distanza, mediante l'utilizzo di mezzi telematici o di telecomunicazione entro i limiti definiti dalla legge e secondo le modalità indicate nel Regolamento.

5. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti e comunque in conformità alle previsioni di legge ed in particolare all'art. 61, primo comma lett. f) del d.lgs n 117/2017, nonché alle disposizioni previste dal presente statuto.

6. L'Assemblea è costituita da un rappresentante per ciascuna delle associazioni o organismi soci. Ogni socio ha diritto a un voto.

Nel caso di associati costituiti in federazioni, reti associative ai sensi dell'art. 41 d.lgs. n.117/2017, enti di secondo o terzo livello, muniti di una articolazione territoriale su più province, salva l'attribuzione della maggioranza dei voti alle organizzazioni di volontariato e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, è attribuito il diritto ad un numero di voti pari al numero delle province o alla città metropolitana in cui opera l'associazione, fino ad un massimo di cinque voti complessivi.

7. Qualora il numero di Associati non sia inferiore a cinquecento, e comunque nei casi previsti dal Regolamento nel rispetto dei limiti consentiti dalla legge, l'Assemblea può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate su base territoriale, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

8. Ciascun Associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare fino ad un numero massimo di altri 3 associati, secondo quanto determinato con Regolamento.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza da uno dei vicepresidenti o, in assenza di quest'ultimi, da un presidente eletto dalla assemblea, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

10. Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dall'assemblea. I verbali dell'assemblea sono redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario.

11. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

12. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

13. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti, e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, anche su richiesta del Presidente, ha il diritto e l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di mettere a verbale la propria dichiarazione di voto.

14. Le decisioni prese dall'assemblea impegnano tutti gli Associati.

Articolo 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. Il Presidente, o un suo delegato, convoca l'assemblea mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata a distanza di almeno 24 ore dopo la prima convocazione.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta (e-mail, pec, o altri mezzi equivalenti), inviata almeno 10 giorni prima della data fissata o mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede dell'associazione ovvero mediante pubblicazione sul portale CSV Lazio almeno quindici giorni prima della data della riunione.
3. Il Comitato Direttivo può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.
4. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un decimo degli associati. In tale ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla richiesta.

Articolo 11 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e ne determina l'eventuale compenso;
- b) approva il bilancio dell'associazione;
- c) determina il numero dei componenti il Comitato Direttivo, definendo il numero dei vicepresidenti, di cui uno vicario;
- d) elegge i componenti del Comitato Direttivo;
- e) elegge i componenti del Collegio dei Garanti;
- f) nomina il Collegio dei Sindaci ed il suo Presidente in forza di quanto previsto dalla legge su indicazione dell'organismo territoriale di controllo;
- g) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- h) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) approva, su proposta del Comitato Direttivo, uno o più regolamenti interni attuativi del presente statuto e comunque riguardanti il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali, la Carta dei servizi ed il programma di attività predisposto dal Comitato Direttivo;
- l) delibera l'ammontare della eventuale quota sociale;
- m) delibera sull'esclusione degli Associati;
- n) ratifica, all'occorrenza, su piani di attività non preventivate dell'Associazione, con le relative forme d'apporto anche economico previste.
- o) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

p) delibera lo scioglimento e la conseguente devoluzione del suo patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

q) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo.

Articolo 12 - COMITATO DIRETTIVO.

1. Il Comitato Direttivo ha un numero di componenti non inferiori a cinque e non superiore a diciannove compreso il Presidente. Esso dura in carica tre anni.

2. Non si può essere membri del Comitato Direttivo per un numero superiore a tre mandati consecutivi e comunque per un numero di anni superiore a 9.

3. Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi e, comunque, ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengono necessario. La convocazione è effettuata dal Presidente o da persona da questi delegata mediante comunicazione scritta (e-mail e altri mezzi di comunicazione equivalenti), inviata almeno 5 giorni prima della data fissata o mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della data della riunione ovvero mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione sul portale CSV Lazio almeno quindici giorni prima della data della riunione.

4. Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. E' possibile partecipare alle riunioni del direttivo anche a distanza, in modalità online o in via telematica, fino ad un massimo di un terzo dei partecipanti ad ogni singola riunione.

6. Possono assistere alle riunioni del Comitato direttivo i componenti del Collegio dei sindaci in conformità e nei limiti delle previsioni stabilite dal d.lgs. n. 117/2017 e dalle altre norme di legge.

7. Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Per realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario.

8. Il Comitato Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

9. Il Comitato Direttivo:

- a) elegge il presidente, i vicepresidenti, di cui uno vicario, nel suo seno a maggioranza dei voti;
- b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) propone all'Assemblea, per l'approvazione, i regolamenti per il funzionamento degli organi sociali dell'associazione;
- d) stabilisce la sede legale e le sedi operative dell'Associazione;
- e) approva il bilancio sociale e lo rende pubblico secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- f) definisce e propone il programma generale annuale delle attività ed il rapporto semestrale;
- g) elabora i documenti che esprimono le linee guida della programmazione;

- h) elabora il programma annuale di attività e la struttura organizzativa che ne consegue;
- i) decide se istituire il tesoriere e lo elegge al suo interno;
- l) decide l'assunzione ed il recesso, nei casi previsti dalla legge, dal rapporto di lavoro del personale dipendente;
- m) redige il bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- n) propone all'Assemblea la composizione del Collegio dei Sindaci e ne propone il compenso;
- o) propone la quota sociale da sottoporre all'assemblea;
- p) riceve le domande di adesione di nuovi soci e delibera in merito alla ammissione entro 60 giorni;
- q) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- r) propone all'Assemblea i provvedimenti di decadenza o di esclusione da socio in caso di attività in contrasto con le finalità statutarie e le deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 13 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed è eletto dal Comitato direttivo tra i suoi membri a maggioranza dei voti. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
3. Può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 gg. alla ratifica del Comitato Direttivo.
4. In caso di impedimento del Presidente, la firma sociale è assunta dal Vice Presidente vicario.
5. Il Presidente può delegare, in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti e poteri ai Vice Presidenti, o ad altro componente del Comitato Direttivo.
6. Il mandato del Presidente e dei Vice Presidente coincide temporalmente con quello del Comitato Direttivo.
7. E' fatto divieto di rivestire la carica di Presidente dell'Associazione per più di nove anni.

Articolo 14 - COLLEGIO DEI SINDACI

1. Il Collegio dei Sindaci è organo di controllo amministrativo, rimane in carica tre anni ed è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2397 del codice civile.
2. Tra i componenti effettivi del Collegio dei sindaci è compreso il membro nominato dall'Organismo territoriale di controllo in conformità alle disposizione di cui all'art. 61, comma 1 lett. k) e dell'art. 65, comma 7 lett. e) del d.lgs n. 117/2017, che assume la carica di Presidente.

3. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita altresì il controllo contabile, salvo che l'Assemblea attribuisca tale funzione ad un revisore esterno o ad una società di revisione. I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. Il Collegio presenta ogni anno all'Assemblea una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.

5 Il Collegio esercita anche i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

6. La carica di membro del Collegio dei Sindaci è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Articolo 15 - COLLEGIO DEI GARANTI

1. Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione.

2. Esso è chiamato a dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organi sociali. Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti e rimane in carica tre anni; i membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente.

3. La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

4. Il Collegio dei Garanti decide in seconda istanza sul diniego delle domande di ammissione e sui provvedimenti di decadenza ed esclusione dei soci, e negli altri casi previsti dal presente statuto.

Articolo 16 – REQUISITI DI ONORABILITA', PROFESSIONALITA', INCOMPATIBILITA' E INDIPENDENZA PER COLORO CHE ASSUMONO CARICHE SOCIALI. DIVIETO DI RICOPRIRE CARICHE SOCIALI

Non possono ricoprire cariche sociali:

1. coloro che rivestono incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

2. i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

3. i parlamentari nazionali ed europei;

4. coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici.
5. coloro che risultino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge o dal presente statuto.

TITOLO V – RISORSE - PATRIMONIO - BILANCIO

Articolo 17 – RISORSE E PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

1. Le risorse e le fonti di finanziamento dell’Associazione sono costituite dalle risorse del fondo unico nazionale (FUN) istituito ai sensi dell’art. 62 del D.lgs. n 117/2017, fondo istituito per finanziare stabilmente l’attività del CSV.
2. Le risorse e le fonti di finanziamento dell’Associazione sono altresì costituite da ogni altro finanziamento, erogazione, contributo o provento conforme alle disposizioni normative
3. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso;
 - b) contributi, erogazioni, donazioni e lasciti ed ogni altra entrata conseguita in conformità alle previsioni statutarie e alla normativa di settore.

Articolo 18 – BILANCIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivi e preventivi ed il bilancio sociale annuali, redatti ed approvati secondo il presente Statuto, rendono conto delle attività realizzate e dell’uso delle risorse disponibili.
3. L’approvazione del bilancio di esercizio, di norma, avviene entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
4. Il termine sopraindicato potrà essere di centottanta giorni se lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto dell’Associazione, ovvero ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga necessario e segnali nella relazione al bilancio le ragioni della dilazione.
5. Il bilancio, una volta approvato, sarà reso pubblico con le misure previste dalla normativa vigente.
6. Gli eventuali utili o avanzi di gestione non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 - MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Comitato Direttivo o da almeno un terzo dei soci all'Assemblea.
2. Le deliberazioni vengono adottate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 20 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea. La deliberazione viene approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. In tal caso, il patrimonio dell'Associazione dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle descritte nel presente Statuto, e comunque in conformità alle previsioni di legge.

Articolo 21 – NORMA TRANSITORIA

1. I limiti di mandato per i componenti degli organi sociali hanno effetto e si computano a partire dal primo rinnovo di tali organi successivo all'entrata in vigore del presente Statuto.

Articolo 22 - NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni normative vigenti in materia.
2. L'Associazione s'impegna ad apportare le modificazioni e le integrazioni che dovessero essere rese necessarie per armonizzare i contenuti statutari ad eventuali nuove previsioni normative.